



**BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL COMPLESSO AZIENDALE DI ESERCIZIO DI VICINATO PER IL SETTORE ALIMENTARE E NON ALIMENTARE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 114<sup>1</sup> CON ANNESSA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 3 GENNAIO 2006, N. 1<sup>2</sup> (TIPOLOGIA 3<sup>3</sup> REGOLAMENTO REGIONALE 2/2007<sup>4</sup>) E PUNTO VENDITA NON ESCLUSIVO PER LA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA AI SENSI DELL’ARTICOLO 3<sup>5</sup> DELLA LEGGE REGIONALE 1 GIUGNO 2010, N. 16<sup>6</sup> DI PROPRIETÀ COMUNALE IN FRAZ. MARTINET N. 2.**

Art. 1. - ENTE APPALTANTE: Comune di Roisan - fraz. Martinet, 3 - 11010 ROISAN (Telefono 0165/50.050 FAX 0165/50.028)

Art. 2. - OGGETTO DELL’APPALTO: in esecuzione alla deliberazione della Giunta comunale n. 3 del 31.01.2012, esecutiva, è affidato con contratto d’affitto d’azienda il complesso aziendale per la gestione dell’esercizio di vicinato per il settore alimentare e non alimentare, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114<sup>1</sup> con annessa somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1<sup>2</sup> e punto vendita non esclusivo per la stampa quotidiana e periodica ai sensi dell’articolo 3<sup>5</sup> della legge regionale 1° giugno 2010, n. 16<sup>6</sup> di proprietà del Comune di Roisan, sito in fraz. Martinet n. 2 e composto dai locali come da progetto allegato (ALLEGATO 1) e dalle attrezzature elencate all’articolo 6 del capitolato speciale, alle condizioni stabilite nel medesimo capitolato.

Il gestore si obbliga a tenere il Comune sollevato da ogni responsabilità, anche nei confronti di terzi, per tutti gli atti e fatti che ne dovessero derivare.

Art. 3. - DURATA DEL CONTRATTO: anni uno decorrenti dalla data di stipula del contratto di affitto di azienda. L’Amministrazione comunale, con proprio atto amministrativo da comunicarsi al gestore con un preavviso di 30 giorni, ha la facoltà di rinnovare il contratto, dopo il primo anno, per soli ulteriori cinque anni sotto tutti i patti e condizioni di cui in appresso; alla scadenza il contratto si intenderà automaticamente risolto senza necessità di provvedere alla comunicazione. Il gestore ha la facoltà di recedere dal contratto con comunicazione che dovrà pervenire all’Amministrazione comunale con un preavviso di dodici mesi a mezzo raccomandata A/R.

Alla scadenza del termine predetto il gestore dovrà restituire al Comune

gli impianti, le strutture e tutti i beni oggetto del presente capitolato. Il gestore si impegna a restituire i beni assegnati, ivi compresi quelli realizzati o acquistati successivamente, in perfetto stato di manutenzione e di funzionalità, secondo la normativa vigente all'atto della riconsegna.

Art. 4. - CANONE - l'importo totale a base di gara è fissato in € 18.900,00 (€ diciottomilanovecento00), per 6 anni, I.V.A. esclusa, suddivisi come di seguito:

- 1° anno di gestione: € 150,00 mensili, IVA esclusa;
- 2° anno di gestione: € 175,00 mensili, IVA esclusa;
- 3° anno di gestione: € 200,00 mensili, IVA esclusa;
- 4°, 5° e 6° anno di gestione: € 350,00 mensili, IVA esclusa.

Le offerte dovranno essere espresse in percentuale esclusivamente in aumento sull'importo a base di gara. Non saranno ammesse offerte in ribasso, parziali o condizionate o indeterminate.

Il canone, differenziato, è stato stabilito sulla base dei seguenti parametri:

- contenuto sociale del contratto;
- collocazione territoriale;
- superficie utilizzata.

Art. 5. - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: verrà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata in base ai seguenti parametri:

a) proposta progettuale di gestione: 75 punti:

deve comprendere i seguenti elementi (subparametri):

- migliorie da apportare, a cura del gestore, alla struttura, relativamente agli arredi interni, ai macchinari ed a quanto altro occorra per renderla più funzionale e ricettiva: massimo di 25 punti;
- iniziative per offrire alla clientela un servizio efficiente e di qualità: massimo di 25 punti;
- esperienze lavorative: massimo di 10 punti;
- dichiarazione di utilizzo di prodotti tipici e a km. 0: massimo di 10 punti;
- referenze: massimo di 5 punti;

b) offerta economica: 25 punti:

Il canone di locazione dovrà essere corrisposto in valuta legale in 2 rate anticipate, ciascuna assoggettata ad I.V.A., da versarsi presso la Tesoreria comunale entro il 31 gennaio ed il 30 giugno di ogni anno; per il primo anno la prima rata è da versarsi prima ed ai fini della stipula del contratto. Il canone sopra definito comprende l'importo relativo all'affitto dei locali e dell'azienda.

La gara ad evidenza pubblica verrà espletata da una commissione di e-

sperti nominati con provvedimento del segretario comunale.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso pervenisse una sola offerta ritenuta valida.

Art. 6. - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE: per poter partecipare il richiedente deve:

- I. essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
  - a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano;
  - b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
  - c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
- II. non trovarsi in una di queste condizioni o aver ottenuto la riabilitazione:
  - a) essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
  - b) aver riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
  - c) aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
  - d) aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del codice penale;
  - e) aver riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio

dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

- f) essere stati sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, recante misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità;
- g) essere stati sottoposti all'applicazione di una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia;
- h) essere stati sottoposti a misure di sicurezza non detentive;
- i) aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica ed il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.

Il divieto di esercizio dell'attività, con riferimento alle lettere b), c), d), e), f), g) e h), permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, sempre che non intervengano circostanze idonee ad incidere sulla revoca della sospensione.

In caso di società, associazioni od organismi collettivi il possesso di uno dei requisiti di cui al punto I è richiesto con riferimento alla persona specificamente preposta all'attività commerciale.

In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3<sup>7</sup>, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252<sup>8</sup> ovvero:

- a) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, dal legale rappresentante e dagli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché da ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento e dai soci o consorziati per

conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;

- b) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, da chi ne ha la rappresentanza e dagli imprenditori o società consorziate;
- c) per le società in nome collettivo, da tutti i soci;
- d) per le società in accomandita semplice, dai soci accomandatari;
- e) per le società di cui all'articolo 2506 del codice civile, da coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.

In caso di presentazione da parte di più soggetti non ancora costituiti alla data di presentazione dell'offerta in società regolare, i singoli soggetti dovranno possedere i requisiti di cui al punto II) nonché presentare, **pena l'esclusione**, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, firmata da tutti i soggetti contraenti, indicante il soggetto in possesso del requisito di cui al punto I) e la dichiarazione di costituire la società entro dieci giorni dall'aggiudicazione.

Art. 7. - MODALITÀ: Per partecipare alla gara, gli interessati dovranno far pervenire all'indirizzo di cui all'articolo 1, entro e non oltre le ore **12,00** del giorno **16 marzo 2012**, pena l'esclusione, un plico idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, recante all'esterno l'indicazione del mittente e l'oggetto della gara.

Pena l'esclusione, il plico di cui al punto precedente deve contenere al suo interno tre buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti la dicitura "DICHIARAZIONE" - "PROPOSTA PROGETTUALE DI GESTIONE" - "OFFERTA ECONOMICA" e contenenti, rispettivamente, i seguenti atti e documenti:

- 1) DICHIARAZIONE: in bollo o, per i soggetti esenti (ONLUS), in carta semplice, con allegata fotocopia di un documento di identità valido, ai sensi del D.P.R. 445/2000<sup>9</sup>, articoli 38<sup>10</sup>, 46<sup>11</sup> e 47<sup>12</sup>, sottoscritta per esteso da soggetto dotato di idonei poteri di rappresentanza (nel caso di offerta presentata da persona giuridica) e redatta in lingua italiana o francese che attesti:
  - a) denominazione, ragione sociale del soggetto concorrente;
  - b) estremi di iscrizione alla Camera di Commercio (se già in possesso alla data di presentazione della domanda);
  - c) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 del presente bando;
  - d) di aver preso visione del progetto nonché dell'elenco delle attrezzature, nella loro consistenza di fatto e di diritto, e di accettare le consistenze relative alle superfici ed ai beni aziendali, così come indicate al capitolato;
  - e) di aver preso visione dei locali e delle relative attrezzature;

- f) l'accettazione espressa delle condizioni previste dal presente bando;
- g) l'impegno a rispettare per tutti i propri addetti, anche se in possesso della qualifica di soci, gli standard di trattamento salariale e normativo previsti dai C.C.N.L. di categoria ed eventuali accordi integrativi nonché gli standard normativi, previdenziali ed assicurativi del settore per tutta la durata del contratto di affitto;
- h) l'impegno ad osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81<sup>13</sup> e successive modificazioni;
- i) di non trovarsi in alcuna delle circostanze previste dall'articolo 38, comma 1 lettere da a) a m)<sup>14</sup>, del D. Lgs. 163/2006<sup>15</sup>;
- j) di essere consapevole che ai sensi dell'articolo 76<sup>16</sup> del D.P.R. 445/2000<sup>9</sup> le dichiarazioni mendaci nonché l'esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti a verità sono punite dal Codice penale e dalle leggi speciali in materia;
- k) le società, le cooperative ed i consorzi dovranno altresì indicare:
  - k1) l'esistenza dell'atto costitutivo e dello statuto sociale, con l'indicazione della data di stipula e dell'ufficio rogante;
  - k2) le generalità dell'incaricato a partecipare alla gara ed a tutti gli adempimenti connessi, con indicazione degli estremi della deliberazione di nomina da parte del Consiglio di Amministrazione.

Le domande di ammissione alla gara, pena esclusione, dovranno essere corredate da:

- curriculum indicante il numero dei soci della società, il periodo di vita della società ed il grado di radicamento nel territorio circostante;
- eventuale lettera di incarico e contestuale accettazione del delegato per la gestione dell'attività di somministrazione di bevande;
- dichiarazione del soggetto in possesso dei requisiti per la conduzione di esercizi pubblici di somministrazione di bevande di cui alla legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1<sup>2</sup>;
- esperienze maturate, coerenza tra il tipo di attività e quella praticata dai proponenti, esperienze maturate nell'ambito ricettivo e le eventuali collaborazioni con Enti pubblici;
- nel caso di presentazione della domanda da parte di soggetti giuridici non iscritti al Registro delle Imprese, copia dello statuto della/e Società, Ente/i Federazione/i o Associazione/i;

Il Comune si riserva di procedere ad idonei controlli sulla veridicità di quanto dichiarato, secondo il disposto dell'articolo 71<sup>17</sup> del D.P.R. 445/2000<sup>9</sup>. Le dichiarazioni false o non veritiere comporteranno, oltre alla responsabilità penale del dichiarante, la decadenza dei soggetti partecipanti dalla procedura in oggetto, ai sensi dell'articolo 75<sup>18</sup> del D.P.R. 445/2000<sup>9</sup>.

L'istanza dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente ed essere accompagnata dalla fotocopia, ancorché non autenticata, di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore, ai sensi dell'articolo 38, comma 3)<sup>19</sup> del d.P.R. 445/2000<sup>9</sup>.

- 2) **PROPOSTA PROGETTUALE DI GESTIONE:** una relazione in carta semplice con allegata fotocopia di un documento di identità valido, ai sensi del D.P.R. 445/2000<sup>9</sup>, articoli 38<sup>10</sup>, 46<sup>11</sup> e 47<sup>12</sup>, sottoscritta per esteso da soggetto dotato di idonei poteri di rappresentanza (nel caso di offerta presentata da persona giuridica) e redatta in lingua italiana o francese, che contenga le modalità in cui si intende dare corso all'attività, con particolare riferimento ai sub parametri previsti all'articolo 5 - 1° comma - lettera a);
- 3) **OFFERTA ECONOMICA:** dichiarazione, in competente bollo se dovuto, redatta in lingua italiana o francese, sottoscritta con firma leggibile e per esteso da soggetto dotato di poteri di rappresentanza (nel caso l'offerta provenga da una persona giuridica), contenente l'indicazione, in cifre ed in lettere, del prezzo offerto, seguita dal luogo, dalla data di nascita e dal codice fiscale del richiedente nonché dall'esatta indicazione della ragione sociale e della sede legale della società, nel caso l'offerta provenga da una persona giuridica. In caso di discordanza tra il valore espresso in cifre e quello espresso in lettere l'aggiudicazione avverrà esclusivamente sulla base dell'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione comunale.

Il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il piego stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

I soggetti che, nel caso di aggiudicazione, intendano costituire una società, dovranno allegare, oltre ai documenti di cui al punto c) dell'articolo 6 per ogni socio, una dichiarazione, controfirmata da tutti i soci, di impegno a costituire una regolare società commerciale entro 30 giorni dall'aggiudicazione provvisoria ed indicante il soggetto delegato in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6.

Le condizioni contenute nelle dichiarazioni sopra richieste saranno verificate dall'Amministrazione comunale nei confronti

dell'aggiudicatario, ai sensi della normativa vigente, prima della stipula del contratto.

A norma di legge verranno esclusi dalla gara i concorrenti i cui pieghi non risultassero pienamente corrispondenti alle prescrizioni di cui sopra e che non avessero presentato tutti i documenti richiesti. Il Comune si riserva, ai sensi di legge, la facoltà di richiedere documentazione integrativa qualora la documentazione sopra citata e le informazioni risultassero incomplete, sospendendo, nelle more della risposta, la procedura di gara.

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute prima della pubblicazione del presente bando né quelle inoltrate dopo il termine di scadenza sopra indicato.

**Art. 8. - PROCEDURA DI GARA:** Le offerte verranno valutate da una commissione di gara nominata dal Segretario comunale.

L'offerta è ammissibile se la parte relativa al progetto tecnico raggiunge un punteggio minimo di 35 punti su un punteggio massimo attribuibile di 75 punti.

Verrà dichiarata più vantaggiosa l'offerta che otterrà la valutazione con il punteggio maggiore.

Nel caso in cui due o più concorrenti presentino la medesima offerta, si applica l'articolo 77<sup>20</sup> del R.D. 23 maggio 1924, n. 827<sup>21</sup>.

La pubblica gara si concluderà con un'aggiudicazione provvisoria. Si procederà all'aggiudicazione definitiva con apposito atto amministrativo. L'aggiudicazione provvisoria vincola immediatamente il concorrente vincitore della gara, mentre l'Amministrazione sarà impegnata una volta intervenuta l'aggiudicazione definitiva, fatto salvo, comunque, l'accertamento in capo all'aggiudicatario di ogni requisito previsto dalla legge. L'offerta rimarrà valida ed impegnativa per il concorrente per 180 (centottanta) giorni dalla data di esperimento della gara.

**Art. 9. - PRESA IN CONSEGNA E RESTITUZIONE STRUTTURA:** all'atto della consegna della struttura al gestore sarà redatto un apposito verbale che riporterà, oltre alla consistenza degli eventuali beni mobili, anche un'annotazione sulla condizione igienico-edilizia della struttura medesima.

Analogo verbale verrà redatto al termine del rapporto contrattuale.

**Art. 10. - CAUZIONE DEFINITIVA:** ai fini della stipula del contratto ed a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali il gestore dovrà prestare cauzione definitiva, mediante polizza assicurativa o fidejussione bancaria pari al 10% dell'importo a base di gara incrementato della percentuale in aumento offerta.

L'incameramento della cauzione definitiva sarà disposto nel caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dal gestore.

Art. 11. - SPESE D'ATTO: tutte le eventuali spese d'atto, di contratto, di registrazione e conseguenti saranno a carico del gestore.

Art. 12. - RICHIESTA COPIE: Il capitolato speciale d'appalto nonché il bando di gara potranno essere richiesti alla Segreteria del Comune all'indirizzo indicato all'articolo 1.

Art. 13. - CONTROVERSIE: qualunque controversia dovesse insorgere tra l'affittuario ed il locatore circa l'interpretazione ed esecuzione del contratto, ad eccezione di quelle per cui la legge prevede l'intervento obbligatorio della magistratura, dovrà essere risolta da un mediatore ai sensi dell'articolo 5<sup>22</sup> del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28<sup>23</sup>.

Art. 14. - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ai sensi della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19<sup>24</sup> il responsabile del procedimento è il Segretario comunale.

Art. 15. - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: ai sensi dell'articolo 13<sup>25</sup> del D. Lgs.196/2003<sup>26</sup> i dati personali, forniti e raccolti in occasione del contratto in oggetto, saranno trattati esclusivamente in funzione del medesimo e saranno conservati presso la Segreteria del Comune di Roisan. In relazione a tali dati l'interessato può esercitare i diritti di cui all'articolo 7<sup>27</sup> del D. Lgs. 196/2003<sup>26</sup>.

Responsabile del trattamento dei dati è il Segretario comunale del Comune di Roisan.

Art. 16. - RINVIO: Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si richiamano le condizioni di cui al capitolato speciale di appalto.



IL SEGRETARIO COMUNALE

René Dott. REY

## NOTE

<sup>1</sup> Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59

<sup>2</sup> Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Abrogazione della legge regionale 10 luglio 1996, n. 13

<sup>3</sup> gli esercizi nei quali è effettuata la somministrazione degli alimenti e bevande di cui alle lettere a) e b) e, inoltre, la somministrazione di prodotti alimentari configurabile come piccola ristorazione, ristorazione veloce o tavola calda

<sup>4</sup> Definizione dei requisiti igienico-sanitari per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1

<sup>5</sup> 1. I punti vendita non esclusivi sono gli esercizi adibiti, in aggiunta ad altre merci, alla vendita di soli quotidiani, di soli periodici o di entrambe le tipologie di prodotti editoriali.

2. L'esercizio di un punto vendita non esclusivo è svolto nell'ambito degli stessi locali per le seguenti attività:

a) rivendite di generi di monopolio;

b) impianti di distribuzione di carburanti;

c) esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande;

d) medie strutture di vendita di grande dimensione;

e) grandi strutture di vendita;

f) esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti editoriali equiparati, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 120;

g) esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento ai periodici di identica specializzazione;

h) esercizi di vicinato aventi superficie di vendita superiore a metri quadrati 100, limitatamente ai Comuni aventi popolazione inferiore ai 1.000 abitanti e che sono sprovvisti di punti vendita, sia esclusivi che non esclusivi.

3. La vendita di quotidiani e periodici negli esercizi di cui al comma 2 è legata e complementare all'attività di vendita primaria e non può essere fisicamente disgiunta da tale attività.

4. I punti vendita non esclusivi assicurano parità di trattamento nell'ambito della tipologia di prodotto editoriale prescelta, ossia dei soli quotidiani, dei soli periodici o di entrambe le tipologie.

<sup>6</sup> Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno. Legge comunitaria regionale 2010. (B.U. 22 giugno 2010, n. 26)

<sup>7</sup> 1. La documentazione prevista dal presente regolamento è utilizzabile per un periodo di sei mesi dalla data del rilascio, anche per altri procedimenti riguardanti i medesimi soggetti. E' consentito all'interessato di utilizzare la comunicazione di cui all'articolo 3, in corso di validità conseguita per altro procedimento, anche in copia autentica.

2. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, d'ora in avanti indicati come "amministrazioni", che acquisiscono la documentazione prevista dal presente regolamento, di data non anteriore a sei mesi, adottano il provvedimento richiesto e gli atti conseguenti o esecutivi, compresi i pagamenti, anche se il provvedimento o gli atti sono perfezionati o eseguiti in data successiva alla scadenza di validità della predetta documentazione.

3. Quando si tratta di associazioni, imprese, società e consorzi, la documentazione prevista dal presente regolamento deve riferirsi, oltre che all'interessato:

a) alle società;

b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;

c) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;

d) per le società in nome collettivo, a tutti i soci;

e) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;

f) per le società di cui all'articolo 2506 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.

---

<sup>8</sup> Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia

<sup>9</sup> Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa

<sup>10</sup> 1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica.

2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta di identità elettronica.

3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi dell'amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

<sup>11</sup> 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

a) data e il luogo di nascita;

b) residenza;

c) cittadinanza;

d) godimento dei diritti civili e politici;

e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;

f) stato di famiglia;

g) esistenza in vita;

h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;

i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;

l) appartenenza a ordini professionali;

m) titolo di studio, esami sostenuti;

n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;

o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;

p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;

q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;

r) stato di disoccupazione;

s) qualità di pensionato e categoria di pensione;

t) qualità di studente;

u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;

z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;

aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

cc) qualità di vivenza a carico;

dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;

ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato

<sup>12</sup> 1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

---

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

<sup>13</sup> Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

<sup>14</sup> 1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:

che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;

nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale; che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;

nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248

<sup>15</sup> Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE

<sup>16</sup> 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

- 
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.
- <sup>17</sup> 1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.
2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità di cui all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi.
3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.
4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati che vi consentono di cui all'articolo 2, l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di appositi accordi, è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.
- <sup>18</sup> 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
- <sup>19</sup> Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n.59.
- <sup>20</sup> Quando nelle aste ad offerte segrete due o più concorrenti, presenti all'asta facciano la stessa offerta ed essa sia accettabile, si procede nella medesima adunanza ad una licitazione fra essi soli, a partiti segreti o ad estinzione di candela vergine, secondo che lo creda più opportuno l'ufficiale incaricato. Colui che risulta migliore offerente è dichiarato aggiudicatario.
- Ove nessuno di coloro che fecero offerte uguali sia presente, o i presenti non vogliano migliorare l'offerta, ovvero nel caso in cui le offerte debbano essere contenute entro il limite di cui al secondo comma dell'art.75 e all'ultimo comma dell'art. 76, la sorte decide chi debba essere l'aggiudicatario
- <sup>21</sup> Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato
- <sup>22</sup> 1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

---

2. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può invitare le stesse a procedere alla mediazione. L'invito deve essere rivolto alle parti prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Se le parti aderiscono all'invito, il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.

3. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.

4. I commi 1 e 2 non si applicano:

a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;

b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile;

c) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;

d) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;

e) nei procedimenti in camera di consiglio;

f) nell'azione civile esercitata nel processo penale.

5. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, se il contratto, lo statuto ovvero l'atto costitutivo dell'ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo il giudice o l'arbitro fissa la successiva udienza quando la mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La domanda è presentata davanti all'organismo indicato dalla clausola, se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti ad un altro organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all'articolo 4, comma 1.

In ogni caso, le parti possono concordare, successivamente al contratto o allo statuto o all'atto costitutivo, l'individuazione di un diverso organismo iscritto.

6. Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo.

<sup>23</sup> Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n.69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali

<sup>24</sup> Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

<sup>25</sup> 1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:

a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;

b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;

c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;

e) i diritti di cui all'articolo 7;

f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, è indicato tale responsabile.

2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni

---

ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l'informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico.

4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.

5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:

a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;

b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;

c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiara manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si rivela, a giudizio del Garante, impossibile.

<sup>26</sup> Codice in materia di protezione dei dati personali

<sup>27</sup> 1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a) dell'origine dei dati personali;

b) delle finalità e modalità del trattamento;

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

